PORTANTE PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DEL PO E DEL TICINO

Art. 3

Quando il Consiglio provinciale di Ferrara deliberi di contrarre un imprestito per provvedere alle opere pubbliche necessarie a riparare i danni cagionati dalla inondazione del corrente anno, verra' inscritta nel bilancio dello Stato per un termine non maggiore di venti anni, a cominciare dal 1872, una somma non superiore al 2 per % d'interesse su quel capitale che sara' mutuato dalla provincia e che il Governo avra' riconosciuto come assolutamente indispensabile al fine sopra indicato, ma che non potra' mai eccedere la somma di 10 milioni di lire.

Versione in vigore dal 23 luglio 1872, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante provvedimenti pei danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino
Estremi	Legge 30 giugno 1872, n. 891
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1872

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-provvedimenti-pei-danneggiati-dalle-inondazioni-del-po-e-del/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it